

Direzione Regionale: LAVORO

Area: CONTROLLO, RENDICONTO E CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE

N. G01984 **del** 27/02/2015

Proposta n. 2664 **del** 25/02/2015

Oggetto:

Autorizzazione alla costituzione in giudizio. Ricorso al TAR con sospensiva proposto da Cooperativa sociale integrata a r.l. CU.L.T. c/R.L. (fasc. avv. 772/2015).

OGGETTO: Autorizzazione alla costituzione in giudizio. Ricorso al TAR con sospensiva proposto da Cooperativa sociale integrata a r.l. CU.L.T. c/R.L. (fasc. avv. 772/2015).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO

VISTO lo statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004 n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 11 bis “Avvocatura regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’art. 558 bis, comma 5;

VISTO il ricorso in oggetto, presentato al tribunale Civile di Roma per ottenere l’annullamento della determinazione G12548/2014, nonché di tutti gli atti ad essa connessi, con richiesta di previa sospensione dell’efficacia in via cautelare;

CONSIDERATO che l’avvocatura regionale ha richiesto, con nota prot. n. 27271 del 19/01/2015, di conoscere se la Direzione Regionale ritenesse sussistenti, nel caso di specie, validi motivi per la costituzione in giudizio, da rappresentare con specifica e documentata relazione tecnica;

VISTA la relazione prot. n. 94103 del 19/02/2015 inviata all’Avvocatura Regionale in merito alle sussistenti ragioni per la costituzione in giudizio;

ATTESO che la Direzione Regionale Lavoro, in conformità a quanto rappresentato con la sopra citata nota, reputa necessario salvaguardare gli interessi dell’Amministrazione Regionale al mantenimento dell’efficacia degli atti impugnati, in quanto legittimi e fondati nel merito;

RITENUTO dunque opportuno formalizzare con propria determinazione la decisione di costituirsi in giudizio al fine di opporsi alle richieste di controparte, per le motivazioni contenute nella succitata nota nonché a mezzo di ogni eventuale ulteriore eccezione autonomamente valutata dall’Avvocatura Regionale;

DETERMINA

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse che integralmente si richiamano:

- di ritenere sussistente l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi in giudizio al fine di consentire una adeguata difesa della Amministrazione Regionale, anche con facoltà di proporre impugnative negli ulteriori gradi di giudizio e/o resistere alle stesse;
- di trasmettere all’Avvocatura Regionale la presente determinazione con la quale viene formalizzata la decisione di resistere in giudizio.

Il Direttore
Marco NOCCIOLI